

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis  
n. 14

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore ADERENTI)

*approvata nella seduta del 15 settembre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO (REGOLAMENTO UNICO OCM) PER QUANTO RIGUARDA L'AIUTO CONCESSO NELL'AMBITO DEL MONOPOLIO TEDESCO DEGLI ALCOLICI (COM(2010) 336 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 17 settembre 2010**

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 336 def.,

considerato che esso mira a prorogare la deroga, in scadenza il 31 dicembre 2010, alla normativa sugli aiuti di Stato, grazie alla quale le autorità tedesche possono concedere aiuti nell'ambito del monopolio degli alcolici per prodotti che, dopo aver subito un'ulteriore trasformazione, vengono immessi sul mercato dal monopolio in quanto alcole etilico di origine agricola;

considerato che la proroga prevede una progressiva diminuzione della produzione e delle vendite del monopolio, in modo che esso cessi di esistere a decorrere dal 1° gennaio 2018;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento appare correttamente individuata negli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i quali le disposizioni relative alla politica di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio all'atto di stabilire l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

per quanto attiene ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la proposta appare conforme, trattandosi di misura pienamente rientrante nelle competenze del legislatore europeo e negli obiettivi della Politica agricola comune, primo fra tutti l'apertura equilibrata e progressiva dei mercati agricoli alle regole di concorrenza. La proposta, tra l'altro, rientra nel quadro delle disposizioni nazionali specifiche previste dall'articolo 182 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, (regolamento unico OCM);

per quanto attiene al merito, sarebbe stato opportuno che la proposta, prevedendo una proroga di ulteriori sette anni del regime di aiuti della Germania, venisse accompagnata da elementi di valutazione che consentissero di tenere meglio conto dell'impatto delle misure a vantaggio delle distillerie tedesche sul regime di concorrenza e sul comparto produttivo degli altri Stati membri.